



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio

dr. Luigi Pagliuca

dr. Francesco Bartolotti

presidente

giudice

rel./est.

giudice

nel procedimento n. 49/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Giulia BEVILACQUA (C.F: BVLGLI83T46A459D).

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Giulia BEVILACQUA (C.F: BVLGLI83T46A459D).

...oooOooo...

letto il ricorso proposto da Giulia BEVILACQUA per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso

proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, c. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente in Comune di Verona (VR), Strada Santa Caterina n. 1/c;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dr.ssa Leila Maria CASERTA, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la ricorrente ha svolto attività di vendita al dettaglio di tessuti, filati e materiali per merceria, aprendo un esercizio commerciale nel 2009, infine cessando la propria iniziativa con conseguente cancellazione dal RR.II. in data 14.03.2012; attualmente la ricorrente è occupata come lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Agevola Group s.r.l. con una retribuzione mensile netta di € 1.300,00 oltre tredicesima, quattordicesima ed accantonamento TFR; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII Giulia BEVILACQUA è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, la ricorrente è gravata da ingenti debiti, in particolare verso l'istituto di credito (Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo) presso il quale, in solidarietà con l'ex compagno Rudy MAGNABOSCO, aveva acceso il mutuo ipotecario di € 230.000,00 per l'acquisto della casa; allo stato risulta dunque un debito residuo, in solido con l'ex compagno, di € 263.794,66, secondo quanto accertato dall'OCC; la ricorrente è inoltre esposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, per un ammontare di oltre € 107.000,00, il tutto per un debito complessivo di oltre € 370.000,00; a fronte di tale situazione debitoria, la ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dall'esiguo valore di mercato della propria vettura (VW Polo tg DV518MA, immatricolata in data 28.12.2008), nonché dalle somme provenienti dal proprio reddito lavorativo, siccome già indicato; sicché, all'evidenza, la ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che la ricorrente risulta convivere con la propria compagna, a sua percettrice di reddito da lavoro con una retribuzione mensile analoga (circa € 1.300,00 al mese, oltre tredicesima), in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 1.000,00 al mese; l'OCC ha verificato le spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente (€ 2.115,00 per il nucleo familiare, comprensivo della compagna della ricorrente, con una imputazione pro quota di € 1.057,50) e motivato in ordine alla loro congruità;

considerato che, in ragione dei redditi lavorativi suindicati deve quindi determinarsi la quota di € 1.060,00 esclusa dalla liquidazione; detta quota potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; ogni altra

somma eccedente l'importo indicato dovrà essere messo a disposizione della procedura, comprese, integralmente, tredicesima e quattordicesima;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

considerato che l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*; 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.09.2022). con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio

del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281NCCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato, quanto alla richiesta della ricorrente di continuare ad utilizzare la propria vettura, di poter autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, ad utilizzare la menzionata autovettura per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione; in caso contrario, la ricorrente dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore **Giulia BEVILACQUA** (C.F.: BVLGLI83T46A459D), nata in data 06.12.1983, residente in Comune Verona, Strada Santa Caterina n. 1/C;
- 2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) nomina liquidatore la dr.ssa Leila Maria CASERTA;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura VW Polo tg DV518MA indicata in parte motiva che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dalla ricorrente Giulia BEVILACQUA nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- 6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.060,00 con obbligo di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 7) ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 9) DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 31.12.2024 depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente

stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/04/2024.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

La presidente
Monica Attanasio